Scrittura con cui sono sciolte le Valli Maggia, Lavizzara e Verzasca dal contribuire alle spese della Collegiata e ciò con sentenza Arbitramentale del 5. Luglio 1820. difendibili a tutti i tempi avvenire, ossia in perpetuo.

Nel Nome del signore amen. L'anno della di Lui natività 1520.
Indizione 6ta giorno di giovedì cadente addì cinque del mese di luglio.
Noi Gaspero Golfi di Zurigo, Rodolfo Vegli di Berna, Joch-
im Am Grund de Saxea, Heinrico Schirer d'Uranìa, Joch Marti di
Svitto, Arnoldo Zinchiered di Undervalden sottoselva, Tomaso
Stocard di Zug. Hns Seuer di Clarona, e Ano Bernardo Ger
di Clarona, Hangraff de Basilea, Ulrigo de Engelport d'Friborgo
Baldisar Ofelens di Soleta, Zanfurlin di Sciaffusa, tutti Ora-
tori della magnifica ed Eccellentissima Lega Svetica de dodici
Cantoni; tutti radunati, e congregati nella Caradella Communità di
Locarno per accettare le cause appellate, e per sbrigar, ed ultimar
altri affari. Avendo contemporaneamente sentito Bernardo
Franzoni di Cevio, Zanone del Ponte di Dignasco, Nicoletto di Cornio Valle
Vigezzara, e Giovanni Domenighino di Verzasca operando a nome delle
Valli Maggia, Lavizzara, e Verzasca, allegando gli stessi d'esser noleg-
tati dai Vendi signori Prete Francesco Turcone Arciprete della
Canonica, e della Chiesa di S. Vittore di Locarno, e dal Capitolo, ed
alli altri Canonici unitamente di detta predetta Chiesa per causa,
ed occasione della riparazione da farsi alla suddetta Chiesa, e per questo,
che i suddetti signori Vendi Arciprete, e Canonici hanno asserito esser
obbligate le stesse Valli alla suddetta riparazione, e sustentazione di
detta Chiesa, attesa la longa, ed antica pratica, e consuetudine che fu
antiquo fino all'anno scorso 1502. furono solite l'istesse valli a
contribuire alla riparazione della predetta Chiesa come Matrice, e
Capo delle altre Chiese. Ed avendo udito un ricorso altre volte, a noi
presentato, fatto per i soprascritti signori Arciprete e Canonici, e Ser
Bernardo Frizzo di lor sindico, e procuratore. Abbiamo ascoltata la
risposta, ed allegazioni per parte de detti de suddetti di valle a noi fatte
coll'allegare d'non esser tenute di giustizia alla riparazione di detta Chie-
se alla mantenzione, se mai certamente aver contribuito con li stessi
sig. Arciprete, e signori Canonici a finche dove bene havero che per
un certo tempo l'istesse valli abbino contribuito con la comunità, e con
gli uomini di Locarno per alcune spese, e riparazioni alla suddetta Chiesa, ecio
per d'loro convenienza, e grazia, e che non per che siino tenute esse

valli obbligate di giustizia, e ciò attese la sentenza prima arbitramentale altrevolte fatta tra l'istessa Comunità di Locarno, o sia de' suoi agenti per una parte, e le valli suddette per l'altra in fin dell'anno scorso 1492. e questa rogata per certo Pietro de Lagiertan, e ricavata per Cristoforo di Zonco di Locarno l'anno 1509. il qual istromento arbitramentale rimase occulto, ne fù mai estratto dal suo Originale sino all'anno scorso 1507. circa, come alla lettura, ione dell'istesso istromento estratto, e ridotto in pubblica forma per l'istesso Cristoforo q. Quondam di Zonco notajo constituito sopra le breviature del suddo Pietro della Gerra di Cambarogno notaro, il quale ha rogato il suddo istromento arbitramentale, per il qual istromento di tale sentenza Quelli delle valli furono sciolti dalle istesse spese d'detta canonica, e come più chiaramente appare in quello. Similmente attese altra sentenza proferta per il Sig.re Antonio Maria Casacca allora Podestà, e commissario delegato in le suddette valli, e la detta Comunità di Locarno, per cui furono le valli liberate, e come più chiaramente appare in detta sentenza la quale però in rem judicatam rogata per il Sig. Giovanni Muralti sotto l'anno del Signore 1509, o sia anno ed indizione, giorno, e mese come quello. similmente, attese molti testimoni per parte delle valli citati, e prodotti, per cui pienamente hanno provato quelli delle valli suddi di avere le loro Chiese parochiali, hanno provato Quelli delle valli come sopra che mettono, e colocano i loro Preti a dette loro Chiese e che li rimovono ad ogni loro arbitrio, volontà, e come meglio appare alle loro allegazioni &c. E avendo veduto, ed esaminato diligentemente le suddette sentenze a noi presentate, come pure i testimoni per parte di quelli di valle prodotti, per cui provavano quelli delle valli d'aver contribuito a carepani di detta Comunità per certe spese alla detta Chiesa; Avendo udito altresì l'allegazioni, e petizioni per parte de detti Sig. Canonici e d'arciprete a noi date replicatamente. E finalmente perchè abbiam veduto, e udito ogni, e singula cosa da vedersi, e udirsi in questa causa, ed avendo posta diligente consideratione, matura, e fatto nell'uno, e l'altro tra noi dichiariamo.

Implorato l'ajuto, ed il nome di Gesù Cristo, e della Gloriosa Vergine Maria, ed di tutti i Santi; diciamo, pronunciamo, lententiamo, e ~~del~~ dichiariamo che i suddetti instromenti di lenteza che avvanti noi prodotti furono sieno confermati, e debbano essere confermati, e confermiamo, e coroboriamo le stesse sentenze, conseguentemente dichiariamo che quelli delle valli maggia, Lavizzara, e Verzasca non sono tenuti, ne obbligate a portare alcune spese ~~relativamente~~ per alla detta Canonica. Anzi dal portare dette spese per detta Canonica Quelli delle valli predette, liberiamo, e sciogliamo, e così prerendemente diciamo, pronciamo, lententiamo, e declariamo e solviamo. Comandando a qiunque nostri officiali presenti, e fut. uri affinchi osservino la presente dispozione, ed inviolabilmente la faccino osservare. In fede di che, e per prova la presente abbiamo ordinato che fosse vi posto il suggello per il nostro Sig.r Commiss.o di Locarno, e sottoscritto per il Sig.r Battista Moravino Scriba, ed interprete nostro a nome di noi tutti.

Sottoscritto Battista Moravino Scriba.

Segno, ossia conferma.

Io Bernardo Pubblico Notaro figlio qm Filippo Bernardo franzoni di Cevio Valle maggia Cancelliere di tutta la Valle maggia la sud.a lenteza figillata e lignata, come al suo Originale ligniè vedere autenticato, e lignato, ricercato a nome delli Agenti della Comunità della Vizzara, e per Comando del Magnifico Signore N.N. di Sciaffusa Podestà, e Commiss.o delle dette Valli maggia, e Lavizza estrarre, ed estendere fecci per Filippo Not.jo etc. legalizzata e fedelmente, e senza frode, ne aggiungendo, ne minuendo, ne aumentando circa la lontanza ciò, che aggiunge, minuisce, etc. l'effetto e perciò che concordi col suo Originale mi sottoscrivo collegno del mio solito stabelionato.

Locco. Stabellionatus. etc.

Segnatura. Io Filippo Pubblico Notaro figlio legitimo, e naturale del Bernardo Notaro parimente, e Cancelliere delle Inscritture esistenti nella Segnatura Valentenga dal suo Originale autentico, e legittimo, e sottoscritto fedelmente ho estratto, ed hoc copiato con buona fede, e senza frode, giustamente, e regolarmente, nulla aggiungendo, mutando, ne diminuendo ciò, che aumenta, diminuisce, circa la sostanza, e come si legge ogni cosa concordare, e per fede mi sottoscrivo, col segno del mio tabellionato

Loco Tabellionato

Segnatura

Io Gioanni Ant.o Pubblico Notaro, e figlio del suddetto Bernardo Notaro e Cancelliere, la Segnatura Valentenga dal suo Originale autentico, legittimo, e segnato da Balthasar Morachino Scriba, ed estratto nell'Instr.o Filippo Notaro, fedelmente estratto, raccomandatum in fide

Loco Tabellionato

Loco Sigilli

Ego Jacobus Ant.us Broggini Protonotarius Apostolicus nec non Prepositus Laverteti, fideliter hanc Copiam a suo Originali existente in Archivio Vallis Varzarchi extraxi, et prout fidem meruit